

**KASKO 1) a primo rischio assoluto -2) per intero valore**  
(Non è concedibile per veicoli immatricolati da più di 8 anni)

**art. 51 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

1) L'Impresa si impegna, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare (a primo rischio assoluto) i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza -inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo -in conseguenza di urto, collisione, ribaltamento e/o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private, con scoperto per evento di Euro 258,00.

2) Nella forma a valore intero, previa deduzione per evento di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00. Pertanto oltre tale periodo la garanzia cesserà automaticamente dalla prima scadenza annuale successiva. Il premio eventualmente pagato dal Contraente non costituisce deroga a quanto sopra. Conseguentemente, detto premio verrà restituito dall'Impresa su semplice richiesta del Contraente stesso. Il risarcimento sarà effettuato al netto del degrado d'uso come da scaletta a fianco riportata contrassegnata dalla condizione speciale (A). Questa garanzia è prestata in abbinamento alla garanzia incendio e furto.